

CAMERA DEI DEPUTATI

N.396

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (396)

*(articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 244)*

Trasmesso alla Presidenza il 2 marzo 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 244."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1° luglio 2017 il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTA legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo;
- VISTA legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017;
- VISTO il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;
- VISTO il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;
- SENTITO il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo



Art. 1
Disposizioni comuni a più categorie

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 627 è sostituito dal seguente:

"Art. 627. Categorie di militari e carriere - 1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

- a) ufficiali;*
- b) sottufficiali;*
- c) graduati;*
- d) militari di truppa.*

2. La categoria degli ufficiali comprende:

- a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;*
- b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;*
- c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.*

3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.

4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera *b)*, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera *a)*, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma *1-bis*, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.";

b) l'articolo 632 è sostituito dal seguente:



“Art. 632. *Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile* - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

- a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;
- b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;
- c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;
- d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;
- e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;
- f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;
- g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
- h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;
- i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;
- l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;
- m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;
- n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;
- o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;
- p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;
- q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;
- r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;
- s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;
- t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;
- u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;
- v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.”;

c) all'articolo 635, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi interni delle Forze armate.”;

d) all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera *b-ter*), è inserita la seguente:

“*b-quater*) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.”;

e) all'articolo 811, comma 2, lettera *b*), le parole “categorie e specialità”, sono sostituite dalle seguenti: “categorie, specialità o qualificazioni”;

f) all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-*bis*. La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.

3-*ter*. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.”;

g) all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:

- a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;

b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.

1-ter. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-bis consegue l'annullamento della procedura di transito.

1-quater. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-*quinquies*, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.”;

h) all'articolo 992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.”;

i) all'articolo 1084, comma 1, il periodo “Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.” è sostituito dal seguente: “Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.”;

l) dopo l'articolo 1084 è inserito il seguente:

“Art. 1084-bis. *Militari che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera *m-bis*), sempre che l'infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico e previdenziale del personale interessato.

2. La promozione di cui al comma 1 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.”;

m) all'articolo 2229, comma 1, il numero “2020” è sostituito dal seguente: “2024”.

Art. 2

Disposizioni a regime in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 540, comma 1, le parole "e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate";

b) all'articolo 628, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 652:

1) al comma 1:

1.1) la parola "giovani" è sostituita dalla seguente: "cittadini";

1.2) il numero "32°" è sostituito dal seguente: "35°";

2) al comma 2 le parole "capitano di lungo corso o di capitano di macchina" sono sostituite dalle seguenti: "primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW";

d) all'articolo 655:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a):

1.1.1) al numero 1), le parole "di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non ha superato il 34° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di età";

1.1.2) al numero 2):

1.1.2.1) dopo le parole "di complemento" sono inserite le seguenti: "un titolo di studio non inferiore alla laurea";

1.1.2.2) il numero "34" è sostituito dal seguente: "35";

1.1.3) al numero 3), il numero "32" è sostituito dal seguente: "35";

1.1.4) il numero 4) è sostituito dai seguenti:

"4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;

4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;";

1.1.5) al numero 5):

1.1.5.1) le parole "del diploma di istruzione secondaria di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo di studio non inferiore alla laurea";

1.1.5.2) il numero "34" è sostituito dal seguente: "35";

1.1.6) dopo il numero 5), è inserito il seguente:

"5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;";

1.2) alla lettera b), dopo le parole "di completamento" sono inserite le seguenti: "in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea";

1.3) alla lettera c), dopo le parole "in ferma prefissata" sono inserite le seguenti: "in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea";

1.4) alla lettera d), dopo le parole "accademie militari" sono inserite le seguenti: "in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico;";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea dovranno conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.";

3) al comma 2, lettera a):

3.1) al numero 1), dopo le parole "dei marescialli" sono inserite le seguenti: "in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea";

3.2) al numero 2), dopo le parole "di complemento" sono inserite le seguenti: "in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea";

e) dopo l'articolo 655 è inserito il seguente:

"Art. 655-bis. *Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti* - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30% dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall'articolo 655.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.";

f) all'articolo 658, comma 1, il numero "32°" è sostituito dal seguente: "35°";

g) all'articolo 667, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.";

h) all'articolo 728, alla rubrica e al comma 1, la parola "subalterni" ovunque ricorre è soppressa;

i) all'articolo 729:

1) alla rubrica, le parole "dei subalterni" sono sostituite dalle seguenti: "degli ufficiali";

2) al comma 1, la parola "subalterni" è soppressa;

l) all'articolo 731, alla rubrica, la parola "subalterni" è soppressa;

m) all'articolo 732, alinea, dopo la parola "anzianità," sono inserite le seguenti: "secondo le modalità e i requisiti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera d)";

n) l'articolo 801 è sostituito dal seguente:

"Art. 801. *Ufficiali in soprannumero agli organici* - 1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.



3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno.

4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:

a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;

d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;

e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;

f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all'estero.

5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.

6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).";

o) l'articolo 837 è abrogato;

p) all'articolo 838:

1) alla rubrica le parole "sino al grado di tenente colonnello e corrispondente" sono soppresse;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole "Fermo restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonché le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate,";

2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;"

q) all'articolo 1053, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:

a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dalla maggiore età anagrafica;

b) a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità;



c) se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.”;

r) dopo l'articolo 1072-bis è inserito il seguente:

“Art. 1072-ter. *Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri* - 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:

a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;

b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.

3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.”;

s) l'articolo 1519 è sostituito dal seguente:

“Art. 1519. *Avanzamento del maestro direttore* - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo:

a) ad anzianità, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;

b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.

2. L'ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, è promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.

3. Il colonnello maestro direttore della banda non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906.”;

t) all'articolo 1520:

1) al comma 1, la parola “capitano” è sostituita dalla seguente: “maggiore”;

2) al comma 2, la parola “due” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art. 3

Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2196-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:



“1-*bis*. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell’anno 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 655-*bis*, il concorso per l’accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è svolto:

a) per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità definite dall’articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), in particolare, valutano:

1) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

2) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso;

c) ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l’assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui al numero 1) e non più di 15 per quelli di cui al numero 2). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui al numero 1) sono dichiarati non idonei.”;

b) dopo l’articolo 2233-*ter* è inserito il seguente:

“ Art. 2233-*quater*. *Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l’avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, allegate al presente codice.

2. Per l’avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti:

a) agli ufficiali che, nell’anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016;

b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica:

1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l’incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l’avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui hanno beneficiato;

2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, allegate al presente codice.

3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un’anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l’eventuale scavalciamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.”;



c) all’articolo 2236-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Per gli ufficiali di cui al comma 1 promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unità navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale.

1-ter. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, 2016 e 2017, ai fini dell’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, è richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore.

1-quater. Fino all’inserimento in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all’articolo 1136-bis, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all’articolo 1136-bis, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l’anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell’anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.”;

d) l’articolo 2238-ter è sostituito dal seguente:

“Art. 2238-ter. Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea - 1. In relazione all’andamento dei ruoli, sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.”;

e) dopo l’articolo 2242, è inserito il seguente:

“Art. 2242-bis. Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare - 1. Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.”.

Art. 4

Disposizioni a regime in materia di marescialli

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 629:



1) alla rubrica, dopo la parola "gradi" sono inserite le seguenti: "e delle qualifiche";

2) al comma 1:

2.1) alla lettera a), la parola "vicebrigadiere" è sostituita dalle seguenti "vice brigadiere";

2.2) alla lettera g), le parole "sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono soppresse;

2.3) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:

a) ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti: qualifica speciale;

b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.";

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.";

b) all'articolo 682:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:

a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:

1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:

1.1) non hanno superato il 48° anno di età;

1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;

1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).";

2) al comma 6, i numeri "4 e 5" sono sostituiti dai seguenti: "4, 5 e 5-bis";

c) all'articolo 760, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze

dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.”;

d) all'articolo 839:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, in relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente:

a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;

d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;

f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;

g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.”;

2) al comma 4, la parola “marescialli” è sostituita dalla seguente: “luogotenenti”;

e) all'articolo 972, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. La ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.”;

f) all'articolo 1047:

1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonché per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.

2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:

a) presidente: ufficiale generale;

b) membri ordinari:

1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;

2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;

c) membri supplenti.

3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate

e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sotto-commissioni, ove istituite, sono così composte:

a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;

b) membri ordinari:

1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;

2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;

c) membri supplenti.”;

2) al comma 4:

2.1) l'alinea è sostituito dal seguente: “Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:”;

2.2) alla lettera b), le parole “marescialli aiutanti” sono sostituite dalla seguente: “luogotenenti”;

g) all'articolo 1059, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.”;

h) all'articolo 1273:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente:

1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;

2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.”;

2) il comma 5 è abrogato;

i) all'articolo 1274, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1- bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.”;



l) all'articolo 1276:

1) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) luogotenente.”;

2) al comma 2:

2.1) le parole “primo maresciallo” sono sostituite dalla seguente: “luogotenente”;

2.2) la parola “luogotenente” è sostituita dalla seguente: “primo luogotenente”;

m) all'articolo 1277, comma 1:

1) alla lettera b), dopo la parola “maresciallo”, sono inserite le seguenti: “e luogotenente”;

2) la lettera c) è soppressa;

n) all'articolo 1278:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:

a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;

b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.”;

2) il comma 2 è abrogato;

o) l'articolo 1282 è sostituito dal seguente:

“Art. 1282. *Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:

a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);

b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.

2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.

3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207.

4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.

5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).”;

p) al libro quarto, titolo VII, capo XVII, sezione II, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Primo luogotenente e qualifica speciale*”;

q) l'articolo 1323 è sostituito dal seguente:

“Art. 1323. *Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) quattro anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno “eccellente” o giudizio equivalente;



- d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).
3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.”;

r) all'articolo 1521, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti: per tutte le parti: otto anni. Per la promozione al grado di luogotenente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1282 e 1295-bis.”;

s) all'articolo 1522:

- 1) alla rubrica, le parole “di luogotenente” sono soppresse;
- 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.”.

Art. 5

Disposizioni transitorie in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2197-bis, è inserito il seguente:

“Art. 2197-ter. *Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli* - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.

4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:

a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:

1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;

2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018.



b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;

c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.”;

b) l'articolo 2251 è sostituito dal seguente:

“Art. 2251. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016.*

1. Fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

a) a scelta, in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno

b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;

b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.

5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.

6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), può essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.

7. I marescialli capo e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è formata l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

8. I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo con le seguenti modalità:

a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;

b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;

c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.”;

c) dopo l'articolo 2251 sono inseriti i seguenti:

“Art. 2251-bis. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento*



delle promozioni relative all'anno 2021 - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:

a) a scelta;

b) per concorso per titoli di servizio ed esami.

2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;

b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:

1) cinque anni, per i marescialli capo con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

2) sei anni, per i marescialli capo con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

4. Le promozioni sono conferite:

a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all'articolo 1273, comma 2;

b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato:

1) Esercito italiano: n. 56;

2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;

3) Aeronautica militare: n. 78.

5. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

6. I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).

7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.

Art. 2251-ter. Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio, ai quali è stata attribuita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, assumono il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.

3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente e iscritti in ruolo, secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.

4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.



5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), è pari al 75% della rispettiva aliquota.

Art 2251-quater. Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare – 1. Al personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 è attribuita la qualifica di primo luogotenente con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;

b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.”;

d) all'articolo 2253:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, può essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado più un ulteriore anno.”;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207.

1-ter. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-bis, è richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di seguito riportato :

a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;

c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;

d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.”;

3) al comma 2, le parole “Fino al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 2016”;

4) il comma 3 è abrogato.

Art. 6

Disposizioni a regime in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 690 è sostituito dal seguente:

"Art. 690. Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti - 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:

a) nel limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.

5. I concorsi interni di cui al comma 4 sono riservati:

a) nel limite massimo del sessanta per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale di ciascun ruolo;

b) nel limite minimo del quaranta per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.";

b) all'articolo 774, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, lettera b), all'esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.";

c) all'articolo 840, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I sergenti maggiori capo, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2.

b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;

e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.";

d) all'articolo 1283, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.";



e) all'articolo 1285:

- 1) al comma 1, il numero "7" è sostituito dal seguente: "4";
- 2) al comma 2, il numero "7" è sostituito dal seguente: "5";

f) dopo l'articolo 1323, è inserito il seguente:

"Art. 1323-bis. Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capo in possesso dei seguenti requisiti:

- a) otto anni di anzianità di grado;
- b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
- d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).

3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capo da valutare per l'attribuzione della qualifica.

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento."

Art. 7

Disposizioni transitorie in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2198 è sostituito dal seguente:

"Art. 2198. Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. I concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data."

b) dopo l'articolo 2254, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2254-bis. Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:

- a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;
- b) sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:

- a) con anzianità nel grado 2010;
- b) con anzianità nel grado 2011;
- c) con anzianità nel grado 2012;
- d) con anzianità nel grado 2013.



3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:

1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2008;

2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009;

b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a);

c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b);

d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c);

e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d).

4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:

a) con anzianità nel grado 2010;

b) con anzianità nel grado 2011;

c) con anzianità nel grado 2012.

5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a);

b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b);

c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c).

Art. 2254-ter. Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. I sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, con anzianità nel grado fino al 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a) tre anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;

b) quattro anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017;

c) cinque anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

d) sei anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni:

1) con anzianità di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020;

2) che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010;

e) sette anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e promossi al grado di sergente nell'anno 2011.

3. La qualifica speciale è attribuita:

a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2;



- b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a);
- c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).

Art. 2254-quater. Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:

- a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo;
- b) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
- c) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
- d) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.”.

Art. 8

Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 630, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiore capo scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiore capo scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.”;

b) all'articolo 701, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che può prevedere la possibilità per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.”;

c) all'articolo 841, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. I caporal maggiore capo scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

- a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata;
- b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
- c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.”;



d) all'articolo 957, comma 1:

1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

“e-bis) mancato superamento dei corsi basilici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;”;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario n ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;”;

e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai caporal maggiore capo scelti, e gradi corrispondenti, può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.”;

f) all'articolo 1307, comma 3, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

g) dopo l'articolo 1307, è inserito il seguente:

“Art. 1307-bis. *Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiore capo scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiore capo scelti in possesso dei seguenti requisiti:

a) otto anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente;

d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).

3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiore capo scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica.

4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.”;

h) all'articolo 1318:

1) al comma 1, le parole “rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “a luogotenente”;

2) al comma 1, le parole primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalla seguente: “luogotenente”.

Art. 9

Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2255, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2255-bis. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* - 1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corri-



spondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste:

- a) 1° gennaio 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado;
- b) 1° aprile 2017, per i restanti caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012;
- c) 1° luglio 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017;
- d) 31 dicembre 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017.

2. I caporal maggiore capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.

Art. 2255-ter. Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - 1. Ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.”

Art. 10

Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1791:

- 1) al comma 1, le parole “percentuale del 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale del 64 per cento”;
- 2) al comma 2, le parole “pari al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 74 per cento”;

b) all'articolo 1810, comma 1, dopo le parole “corrispondere ai”, sono inserite le seguenti: “maggiori, tenenti colonnelli e”;

c) dopo l'articolo 1810, sono inseriti i seguenti:

“ Art. 1810-bis. *Stipendio* - 1. Gli stipendi degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:

- a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;
- b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53;
- c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41;
- d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38;
- e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
- f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;

- g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
- h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;
- i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;
- l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;
- m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
- n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00;
- o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.

2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3% dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.

3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-bis, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 1810-ter. Indennità integrativa speciale - 1. L'indennità integrativa speciale è attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:

- a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
- b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;
- c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;
- d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;
- e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
- f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
- g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
- h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
- i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
- l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
- m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
- n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.”;

d) l'articolo 1811 è sostituito dal seguente:

“Art. 1811. *Attribuzione stipendiale* - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità dalla nomina a ufficiale, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:



a) Esercito italiano e Marina militare:

- 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;
- 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;
- 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
- 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
- 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
- 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

b) Aeronautica militare:

- 1) generale di squadra aerea, anni ventisei;
- 2) generale di divisione aerea, anni venticinque;
- 3) generale di brigata aerea, anni ventiquattro;
- 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
- 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti, con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
- 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.

3. Agli ufficiali superiori con più di ventitré anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.”;

e) dopo l'articolo 1811, è inserito il seguente:

“Art. 1811-bis. *Progressione economica* - 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6% computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe.
2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.”;

f) all'articolo 1813:

1) alla rubrica, le parole "al personale dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.";

g) all'articolo 1814, comma 1, le parole "Al personale dirigente", sono sostituite dalle seguenti: "Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori";

h) all'articolo 1815:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo";

2) al comma 1, la parola "dirigenti" è sostituita dalle seguenti: "generali e agli ufficiali superiori";

i) all'articolo 1816:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo";

2) al comma 1, le parole "Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto", sono sostituite dalle seguenti: "Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti";

l) l'articolo 1817 è sostituito dal seguente:

"Art. 1817. *Assegno pensionabile* - 1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità:

a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;

b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;

c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;

g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;

i) tenente colonnello, euro 199,81;

l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;

m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;

n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.";

m) all'articolo 1819, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."



1-ter. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della indennità di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.

1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.”;

n) l'articolo 1820 è sostituito dal seguente:

“Art.1820. *Indennità dirigenziale* - 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;

b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;

c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;

d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.

2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.”;

o) l'articolo 1822 è sostituito dal seguente:

“Art. 1822. *Indennità operative* - 1. L'indennità di impiego operativo di base di cui la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di:

a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;

b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;

c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante;

d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;

e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante;

f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;

g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.

2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.

4. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

5. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.”;

p) l'articolo 1823 è sostituito dal seguente:

“Art. 1823. *Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori* - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Ac-



ronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”;

q) l'articolo 1824 è sostituito dal seguente:

“Art. 1824. *Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori* - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.”;

r) all'articolo 1825:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori*”;

2) al comma 1, le parole “del personale dirigente” sono sostituite dalle seguenti: “degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori”;

s) all'articolo 1826:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori*”;

2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: “Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti.”;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.”;

t) dopo l'articolo 1826 è inserito il seguente:

“Art.1826-*bis*. *Fondo* - 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività.

2. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a euro 9,8 milioni a decorrere dal 2018.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.

4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.”;

u) all'articolo 1870, comma 3:

1) alla lettera i) le parole “e perequativa” sono sostituite dalle seguenti: “e dirigenziale”;

2) la lettera l) è soppressa;

v) a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1802 è abrogato;

z) al libro sesto:



- 1) al titolo IV, le parole “*non dirigente*” sono sostituite dalle seguenti: “*militare fino al grado di capitano*”;
- 2) al titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Ufficiali generali e ufficiali superiori*”.
2. All’articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole “Forze di polizia ad ordinamento militare”, sono inserite le seguenti: “e per il personale delle Forze armate”.
3. All’articolo 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il comma terzo è sostituito dal seguente:
- “Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore o grado superiore, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni.”.
4. All’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.”.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all’articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231:
- a) al comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;
- b) al comma 2:
- 1) le parole “maggiore e tenente colonnello,” sono soppresse;
- 2) le lettere c) e d) sono soppresse.
6. All’articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
- “1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati.

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PARAMETRI
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50



TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1 [^] CLASSE	MARESCIALLO 1 [^] CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2 [^] CLASSE	MARESCIALLO 2 [^] CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3 [^] CLASSE	MARESCIALLO 3 [^] CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2 [^] CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2 [^] CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGEANTE MAGG. CAPO	2 [^] CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO	124,25
SERGEANTE MAGGIORE	2 [^] CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	121,50
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	

CAPORALE MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1^ AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORALE MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1^ AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORALE MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO	1^ AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORALE MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	112,00
CAPORALE MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2^ CL	1^ AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3^ CL	AVIERE CAPO	105,25

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli con un'anzianità dalla nomina a ufficiale inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154.".

7. A decorrere dal 1° ottobre 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

- a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
- b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità nel grado;
- c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianità nel grado.

8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:

- a) caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado: feriale euro 11,59; notturno o festivo euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;
- b) sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado: feriale euro 12,59; notturno o festivo euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;
- c) primo luogotenente: feriale euro 14,83; notturno o festivo euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissato nelle seguenti misure annue lorde:

- a) euro 1.829,40 con diciassette anni di servizio;
- b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;
- c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio.



10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69, cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 343,44.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 308,84.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato in euro 46,00.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato nelle seguenti misure:

- a) euro 72,00 per i giorni dal lunedì al venerdì;
- b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

16. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni dalla nomina ad ufficiale un assegno lordo *una tantum* pari ad euro 350,00.

ART. 11

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.



5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma sono destinati:

a) nel limite del cinquanta per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

b) per il rimanente 50% sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa.

6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, è inserito il seguente:

“Art. 2262-bis. *Disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e al citato decreto legislativo

2. Ai fini del comma 6 si intende per “trattamento fisso e continuativo” quello composto da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base e indennità dirigenziale, mentre per “trattamento fisso e continuativo precedentemente in godimento” quello composto da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa.

3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni dalla nomina ad ufficiale, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina ad ufficiale fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 e al decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a quindici anni dalla nomina ad ufficiale, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina ad ufficiale fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

5. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.”

7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentato degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui



all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

- a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;
- b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;
- c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;
- d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.
- e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole "e militari" sono sostituite dalle seguenti: " , gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori".

10. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.

11. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

12. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola "subalterni", ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: "sottotenenti e tenenti";
- b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b) e c), 1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1, lettera b) e 1262, comma 1, lettera c), la parola "subalterni" è soppressa;
- c) all'articolo 1698, comma 2, le parole "ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)", sono sostituite dalle seguenti: "sottotenenti e tenenti";
- d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

13. Con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.



ART. 12
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 per l'anno 2019, a euro 390.853.654 per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 396.924.385 per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dall'anno 2018.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





TABELLA 1: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di corpo d'armata	16 ^{a,b}	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione	38	scelta	3	-	-	-	-	3
generale di brigata	80	scelta	2	-	-	-	-	6 o 7 ^c
colonnello	470	scelta	4	-	-	-	-	12 o 13 ^d
tenente colonnello	597	scelta	5	-	1 anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	48 o 49 ^e
maggiore	331	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	524	scelta	6	-	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^f
tenente	303	anzianità	-	4	2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	-
sottotenente	156	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 2.515

^a Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

^b Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

^c Ciclo di 4 anni: 6 promozioni i primi tre anni; 7 promozioni il quarto anno.

^d Ciclo di 5 anni: 13 promozioni il primo, il terzo e il quinto anno; 12 promozioni il secondo e il quarto anno.

^e Ciclo di 5 anni: 48 promozioni il primo, il terzo e il quarto anno; 49 promozioni il secondo e il quinto anno.

^f Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA I: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	- ^a	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale	1	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	7	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^b
colonnello	63	scelta	5	-	-	-	-	1
tenente colonnello	117	scelta	8	-	1 anno di comando di autogruppo/battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	6
maggiore	48	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	76	scelta	6	-	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^c
tenente	44	anzianità	-	4	2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	-
sottotenente	23	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 379

^a Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA I: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	1	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale	3	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^a
brigadiere generale	9	scelta	2	-	-	-	-	- ^b
colonnello	58	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 ^c
tenente colonnello	222	scelta	8	-	3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale, di cui almeno 1 nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	8 o 9 ^d
maggiore	78	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	123	scelta	6	-	2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^e
tenente	71	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea specialistica.	-
sottotenente	37	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 602

- ^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: una promozione il primo, il terzo e il quinto anno; 0 promozioni il secondo ed il quarto anno.
- ^c Ciclo di 5 anni: due promozioni il primo, il terzo e il quinto, una il secondo e il quarto.
- ^d Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, il terzo e il quinto, otto il secondo e il quarto.
- ^e Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tanta unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA I: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	-	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale ^{a-bis}	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	7	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	89	scelta	6	-	-	-	-	1
tenente colonnello	194	scelta	8	-	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	9 o 10 ^c
maggiore	75	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	119	scelta	6	-	2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^d
tenente	34	anzianità	-	2	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.	-
sottotenente	70	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 589

- ^a In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo nr. 66 del 2010.
- ^{a-bis} Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.
- ^c Ciclo di 3 anni: 9 promozioni il primo e secondo anno; 10 promozioni il terzo anno.
- ^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 1: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
tenente generale	-	-	-	-	-	-	-	-
maggiore generale ^{a-bis}	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	60	scelta	6	-	-	-	-	1
tenente colonnello	115	scelta	8	-	1 anno di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa, in incarico non inferiore a quello di capo sezione/servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	6
maggiore	47	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	74	scelta	6	-	2 anni di servizio presso un ente o un distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa o di addetto nell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^c
tenente	43	anzianità	-	4	2 anni di servizio presso un reparto dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica.	-
sottotenente	22	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 368

- ^a In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo nr. 66 del 2010.
- ^{a-bis} Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.
- ^c Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 1: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	68	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	1152	scelta	8	-	-	-	-	14
maggiore	607	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	778	scelta	6	-	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.	-	-	- ^a
tenente	686	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	238	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 3.529

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 1: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	5	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	126	scelta	8	-	-	-	-	1
maggiore	65	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	84	scelta	6	-	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.	-	-	- ^a
tenente	74	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	26	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 380

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani iscritti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 1: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	2	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	51	scelta	8	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^a
maggiore	27	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	34	scelta	6	-	-	-	-	- ^b
tenente	30	anzianità	-	6	-	-	-	-
sottotenente	10	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 154

^a Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno.^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 1: ESERCITO

(art. 1099-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	5	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	162	scelta	8	-	-	-	-	1
maggiore	83	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	107	scelta	6	-	2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	- ^a
tenente	94	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
sottotenente	33	anzianità	-	2	-	-	Superare il corso applicativo.	-

Volume organico complessivo 484

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio di squadra	8 ^a	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio di divisione	15	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2 ^b
contrammiraglio	28	scelta	2	-	-	-	-	2 o 3 ^c
capitano di vascello	198	scelta	4	-	1 anno in comando di Unità Navale o di Comando Complesso Navale o incarico equipollente.	-	-	5 o 6 ^d
capitano di fregata	385	scelta	5	-	1 anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, o incarico equipollente.	2 anni ^{e, f}	-	25 o 26 ^g
capitano di corvetta	177	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	280	scelta	6	-	1 anno in comando di unità navale o incarico equipollente.	3 anni ^f	-	- ^h
sottotenente di vascello	161	anzianità	-	4	-	2 anni ^e	Aver conseguito la laurea specialistica.	-
guardiamarina	83	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 1.335

^a Nell'organico degli ammiragli di squadra è compreso l'ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell' articolo 1094 .^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.^c Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.^d Ciclo di 4 anni: 5 promozioni il secondo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il primo anno.^e Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.^f Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.^g Ciclo di 5 anni: 25 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 26 promozioni il terzo anno.^h Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 2: MARINA

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del Genio della Marina

Grado	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione						Titoli, esami, corsi richiesti	Grado	Promozioni a scelta al grado superiore		
	genio navale	armi navali	infrastrutture		Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio genio navale	Comando o attribuzioni, servizio armi navali	Comando o attribuzioni, servizio infrastrutture	Imbarco genio navale	Imbarco armi navali	Imbarco infra			genio navale	armi navali	infrastrutture
1	2			3	4	5	6			7			8	1	9		
ammiraglio ispettore capo	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ammiraglio ispettore capo	-	-	-
ammiraglio ispettore	2			scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ammiraglio ispettore	1 ogni 4 anni ^a		
contrammiraglio	3	2	1	scelta	2	-	-	-	-	-	-	-	-	contrammiraglio	1 ogni 2 anni ^b		
capitano di vascello	27	21	14	scelta	5	-	1 anno quale direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	1 anno quale direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	1 anno quale direttore di Direzione del Genio militare per la Marina o incarico equipollente.	-	-	-	-	capitano di vascello	2 ogni 3 anni ^{c,1}	1 ogni 2 anni ^{b,1}	1 ogni 4 anni ^{a,1}
capitano di fregata	78	60	41	scelta	8	-	1 anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	1 anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	1 anno quale vice direttore di una direzione del Genio militare per la Marina o incarico equipollente.	-	-	-	-	capitano di fregata	3 o 4 ^{d,i}	3 ⁱ	2 ⁱ
capitano di corvetta	29	22	15	anzianità	-	5	18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente.	-	-	-	18 mesi ^e	-	-	capitano di corvetta	-	-	-
tenente di vascello	45	35	23	scelta	6	-	1 anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente.	-	-	-	3 anni ^{e,8}	3 anni ⁸	-	tenente di vascello	- ^f	- ^f	- ^f
sottotenente di vascello	26	20	13	anzianità	-	4	-	-	-	-	-	-	Aver conseguito la laurea magistrale ^h	sottotenente di vascello	-	-	-
guardiamarina	13	10	7	anzianità	-	2	-	-	-	-	-	-	-	guardiamarina	-	-	-

Volume organico delle spec. fa

221

170

114

Volume organico complessivo

508

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.^b Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.^c Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.^d Ciclo di 4 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo anno.^e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.^f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.^g Il periodo può essere svolto tutto o in parte nei gradi inferiori.^h Per gli ufficiali appartenenti alla specialità infrastrutture: aver anche conseguito la prescritta abilitazione all'esercizio della professioneⁱ Per l'avanzamento al grado di capitano di vascello le disposizioni di cui all'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.¹ Per l'avanzamento al grado di contrammiraglio le disposizioni di cui agli articoli 1072 e 1079 del d.lgs n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo Sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
contrammiraglio	3	scelta	-	-	1 anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente. ^b	-	-	1 ogni 4 anni ^c
capitano di vascello	25	scelta	6	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^d
capitano di fregata	75	scelta	8	-	1 anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente.	-	-	3
capitano di corvetta	26	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	41	scelta	6	-	-	24 mesi ^e	-	- ^f
sottotenente di vascello	12	anzianità	-	2	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.	-
guardiamarina	24	anzianità	-	4	-	-	-	-

Volume organico complessivo 207

^a In caso di nomina a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^d Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^e Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore.

^f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
contrammiraglio	3	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
capitano di vascello	33	scelta	6	-	1 anno quale direttore di commissariato o incarico equipollente.	-	-	1 ogni 2 anni ^c
capitano di fregata	81	scelta	8	-	1 anno quale vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	-	-	3 o 4 ^d
capitano di corvetta	29	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	47	scelta	6	-	1 anno come capo servizio logistico o capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente.	2 anni ^{e, f}	-	- ^g
sottotenente di vascello	27	anzianità	-	4	-	2 anni ^h	Aver conseguito la laurea magistrale	-
guardiamarina	14	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 235

- ^a In caso di nomina a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo nr. 66 del 2010.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto.
- ^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
- ^d Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.
- ^e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
- ^f Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
- ^g Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
- ^h Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	4	-	-	-	-	-	-	-
contrammiraglio	16	scelta	-	-	-	-	-	4 ogni 5 anni ^a
capitano di vascello	113	scelta	5	-	1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	2 o 3 ^b
capitano di fregata	232	scelta	8	-	1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	13
capitano di corvetta	98	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	154	scelta	6	-	1 anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente.	-	-	- ^c
sottotenente di vascello	89	anzianità	-	4	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.	-	Aver conseguito la laurea magistrale. ^d	-
guardiamarina	-	anzianità	-	2 ^e	-	-	-	-

Volume organico complessivo 706

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs. n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello iscritti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^d Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

^e 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
capitano di vascello	11	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	320	scelta	8	-	-	-	-	2 o 3 ^a
capitano di corvetta	164	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	210	scelta	6	-	-	2 anni ^b	-	- ^c
sottotenente di vascello	186	anzianità	-	6	-	3 anni ^b	-	-
guardiamarina	64	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 955

^a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 2: MARINA

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina

Grado	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione				Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore		
	genio navale	armi navali	infrastrutture		Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio genio navale/armi navali/infrastrutture	Imbarco genio navale	Imbarco armi navali	Imbarco infra		Genio navale	Armi navali	Infrastrutture
1	2			3	4	5	6	7			8	9		
capitano di vascello	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	70	50	34	scelta	8	-	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^{a,c}	1 ogni 4 anni ^{b,c}	1 ogni 4 anni ^{b,c}
capitano di corvetta	35	25	18	anzianità	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
tenente di vascello	45	32	23	scelta	6	-	-	2 anni ^c	1 anno ^c	-	-	- ^d	- ^d	- ^d
sottotenente di vascello	40	29	20	anzianità	-	6	-	2 anni ^c	-	-	-	-	-	-
guardiamarina	14	10	7	anzianità	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Volume organico delle special 206 147 103

Volume organico complessivo 456

^a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il secondo anno; nessuna promozione il primo e terzo anno.

^b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^c Il periodo può essere svolto tutto o in parte nei gradi inferiori.

^d Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo Sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
capitano di vascello	1	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	33	scelta	8	-	-	-	-	1 ogni 5 anni ^a
capitano di corvetta	17	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	21	scelta	6	-	-	-	-	- ^b
sottotenente di vascello	19	anzianità	-	6	-	1 anno ^c	-	-
guardiamarina	7	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 98

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

^b Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^c Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
capitano di vascello	2	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	70	scelta	8	-	-	-	-	2 ogni 5 anni ^a
capitano di corvetta	35	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	45	scelta	6	-	-	1 anno ^b	-	- ^c
sottotenente di vascello	40	anzianità	-	6	-	1 anno ^b	-	-
guardiamarina	14	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 206

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il secondo e quarto anno; nessuna promozione il primo, terzo e quinto anno.^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 2: MARINA

(art. 1136-bis, comma 1)

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
capitano di vascello	5	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	62	scelta	8	-	-	-	-	1
capitano di corvetta	54	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	69	scelta	6	-	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.	-	-	- ^a
sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. ^b	-	-	-
guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-

Volume organico complessivo 273

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro I: Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di squadra aerea	8 ^{a,b}	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione aerea	14	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2 ^c
generale di brigata aerea	22	scelta	2	-	-	-	-	2 o 3 ^d
colonnello	177	scelta	5	-	-	-	-	4
tenente colonnello	302	scelta	4	-	3 anni in reparti di volo o 2 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	21 o 22 ^e
maggiore	163	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	227	scelta	6	-	4 anni in reparti di volo o 3 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	- ^f
tenente	144	anzianità	-	4	2 anni di reparti di volo.	-	Aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare. Conseguire la laurea specialistica prescritta.	-
sottotenente	76	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 1.133

^a Nell'organico dei generali di squadra aerea è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.^b Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.^d Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.^e Ciclo di 3 anni: 22 promozioni il primo e terzo anno; 21 promozioni il secondo anno.^f Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di squadra	- ^a	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione	1	-	-	-	-	-	-	-
generale di brigata	7	scelta	-	-	-	-	-	I ogni 4 anni ^b
colonnello	79	scelta	5	-	-	-	-	1
tenente colonnello	222	scelta	8	-	3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	9 o 10 ^c
maggiore	80	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	127	scelta	6	-	4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	d
tenente	73	anzianità	-	4	3 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	conseguire la laurea specialistica prescritta.	-
sottotenente	38	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 627

- ^a Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
- ^c Ciclo di tre anni: 9 promozioni il primo e secondo anno; 10 promozioni il terzo anno.
- ^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro III: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-
generale ispettore	2	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^a
brigadiere generale	8	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^b
colonnello	55	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 ^c
tenente colonnello	179	scelta	8	-	1 anno quale capo di un ufficio di un ente dell'organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria; 1 anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica; 1 anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente, se in possesso della laurea in fisica, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	7 o 8 ^d
maggiore	65	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	103	scelta	6	-	4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione anche se svolti in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	- ^e
tenente	59	anzianità	-	4	3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in chimica ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza.	-
sottotenente	31	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 503

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.^d Ciclo di 2 anni: 7 promozioni il primo anno; 8 promozioni il secondo anno.^e Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
generale ispettore ^{a-bis}	1 ^a	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	4	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	34	scelta	6	-	-	-	-	2 ogni 3 anni ^a
tenente colonnello	105	scelta	8	-	2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	4
maggiore	38	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	59	scelta	6	-	4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o distacco, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	^d
tenente	34	anzianità	-	4	3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distacco compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	Aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza.	-
sottotenente	17	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 292

- ^a In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo nr. 66 del 2010.
- ^{a-bis} Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
- ^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
- ^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
generale ispettore ^{a-bis}	1 ^o	-	-	-	-	-	-	-
brigadiere generale	3	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	26	scelta	6	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^c
tenente colonnello	75	scelta	8	-	2 anni in un Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superare i corsi previsti anche se svolti in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	3
maggiore	28	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	42	scelta	6	-	4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	-	- ^d
tenente	12	anzianità	-	2	-	-	Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e superare il corso applicativo.	-
sottotenente	25	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti.	-

Volume organico complessivo 212

- ^a In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo nr. 66 del 2010.
- ^{a-bis} Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.
- ^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
- ^c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
- ^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	11	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	138	scelta	8	-	4 anni in reparti di volo, anche se svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	-	2
maggiore	71	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	77	scelta	6	-	6 anni in reparti di volo.	-	Superare gli esami previsti	1*
tenente	77	anzianità	-	6	4 anni in reparti di volo.	-	-	-
sottotenente	28	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 402

* Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	12	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	358	scelta	8	-	-	-	-	2 o 3 ^a
maggiore	186	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	238	scelta	6	-	3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	Superare gli esami previsti da apposito D.M.	b
tenente	210	anzianità	-	6	4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	-	-
sottotenente	73	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 1.077

a Ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis , comma 1)

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	12	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	256	scelta	8	-	-	-	-	2 o 3 ^a
maggiore	134	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	172	scelta	6	-	3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	Superare gli esami previsti	- ^b
tenente	151	anzianità	-	6	3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione.	-	-	-
sottotenente	53	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 778

a

Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno.

b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	3	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	72	scelta	8	-	-	-	-	3 ogni 5 anni ^a
maggiore	38	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	48	scelta	6	-	3 anni presso ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni amministrative o contabili.	-	Superare gli esami previsti	- ^b
tenente	42	anzianità	-	6	4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente dell'organizzazione di vertice, intermedia o periferica.	-	-	-
sottotenente	15	anzianità	-	2	12 mesi presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento.	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 218

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



TABELLA 3: AERONAUTICA

(art. 1185-bis, comma 1)

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	1	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	19	scelta	8	-	-	-	-	1 ogni 5 anni ^a
maggiore	10	anzianità	-	6	-	-	-	-
capitano	13	scelta	6	-	3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie.	-	Superare gli esami previsti.	- ^b
tenente	11	anzianità	-	6	-	-	-	-
sottotenente	4	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-

Volume organico complessivo 58

^a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010. Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.^b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

Tabella 4

(Art.11, comma 5)

CATEGORIE	CONSISTENZE EFFETTIVE D.I. ANNO 2016 AI SENSI ART. 2207 COM	Variazione del livello delle consistenze 2016	CONSISTENZE MASSIME D.I. ANNO 2017 AI SENSI ART. 2207 COM
UFFICIALI	20.416	-221	20.195
PRIMI MARESCIALLI	32.128	-1.195	30.933
MARESCIALLI	17.267	-1.640	15.627
SERGENTI	17.951	513	18.464
VOL. IN SERVIZIO PERMANENTE	53.713	-407	53.306
VOL. IN FERMA PREF. DI 4 ANNI	12.905	-1.123	11.782
VOL. IN FERMA PREF. DI 1 ANNO	15.350	2.575	17.925
TOTALE	169.730	-1.498	168.232

